

CONVENZIONE
TRA
IL MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE
E
L'UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA, FEDPOL
SULLA
COLLABORAZIONE TRA IL
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE
E LA
POLIZIA GIUDIZIARIA FEDERALE

Il Ministero pubblico della Confederazione, rappresentato dal signor Michael Lauber, procuratore generale della Confederazione,

e

l'Ufficio federale di polizia, fedpol, rappresentato dal suo direttore ad interim, il signor Adrian Lobsiger,

visto il rapporto del 19 dicembre 2013 sulla collaborazione tra il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) e la Polizia giudiziaria federale (PGF) e in particolare le raccomandazioni contenute in tale rapporto;

vista l'approvazione di tali raccomandazioni in occasione della riunione del 21 gennaio 2014 tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e l'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione;

considerando che l'MPC e fedpol intendono agevolare e potenziare la collaborazione tra l'MPC e la PGF, nell'interesse ben inteso del perseguimento penale dei reati sottoposti alla giurisdizione federale;

considerando che la collaborazione tra l'MPC e la PGF deve tenere conto anche delle mansioni degli Uffici centrali nonché delle necessità concernenti l'applicazione della legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC) e di altre norme del diritto federale in materia di polizia (in seguito «altre mansioni»);

considerando che la presente convenzione intende disciplinare unicamente questioni procedurali in materia di perseguimento penale federale;

è stato convenuto quanto segue:

Art. 1 – Comprensione del sistema sancito dal CPP e del diritto federale in materia di polizia – definizione dei ruoli

1 L'MPC e la PGF adottano misure volte a migliorare la comprensione da parte dei loro collaboratori del sistema sancito dal Codice di procedura penale (CPP), del diritto federale in materia di polizia e dei rispettivi ruoli, affinché nell'esecuzione delle corrispondenti mansioni si instauri un'unità di dottrina.

2 Tali misure possono consistere in particolare nell'adeguamento dei manuali di procedura esistenti, nello svolgimento di formazioni specifiche e nell'applicazione di direttive interne.

3 Nell'ambito dei meccanismi di controllo interni dell'MPC e della PGF, spetta ai rispettivi livelli gerarchici assicurare che nelle procedure particolari sia applicata la dottrina comune.

Art. 2 – Priorità

1 Il procuratore generale della Confederazione definisce le priorità dell'MPC dopo essersi consultato con la PGF.

2 La PGF e l'MPC fissano di comune accordo le priorità per le attività della PGF nel quadro delle indagini autonome di polizia giudiziaria (art. 27 cpv. 2, 306 e 307 CPP).

3 Le priorità di cui ai capoversi 1 e 2 in generale sono fissate per un periodo di quattro anni; sono tuttavia verificate annualmente.

4 Lo Stato maggiore di gestione delle risorse (SAR) definisce ogni settimana le priorità immediate attribuendo le risorse alle istruzioni. Ogni tre mesi decide inoltre quali indagini beneficiano di un'attribuzione prioritaria di risorse.

5 L'MPC è consultato nell'ambito del processo di fedpol in cui sono definite le priorità per le altre mansioni della PGF.

Art. 3 – Informazione sulle priorità

1 Le priorità sono comunicate ai collaboratori dell'MPC e della PGF fino al livello considerato opportuno dalle rispettive direzioni.

2 Durante rapporti della PGF il procuratore generale della Confederazione presenta regolarmente le priorità nell'ambito del perseguimento penale.

Art. 4 – Processo 2014-2015

1 Entro la fine del 2014 l'MPC e fedpol preparano congiuntamente delle proposte su come fissare le priorità strategiche per il perseguimento penale e le altre mansioni della PGF.

2 Entro la fine del 2015 essi contribuiscono a definire in modo concreto le priorità strategiche in conformità a quanto stabilito dal capoverso 1.

Art. 5 – Coordinamento dell'organico della PGF sulla base delle necessità dell'MPC

1 Fedpol, la PGF e l'MPC si coordinano per quanto riguarda il reclutamento di agenti di polizia, tenendo conto delle competenze di fedpol in tale ambito.

2 Il coordinamento riguarda la pianificazione delle risorse, la definizione delle necessità e la strategia d'assunzione a breve e medio termine (numero di posti necessario e profilo delle persone da assumere).

3 Se fedpol prevede di chiedere risorse supplementari per l'adempimento dei suoi compiti di polizia giudiziaria, ne informa l'MPC al quale può domandare di sostenere le sue richieste nei confronti delle autorità politiche. L'MPC può a sua volta domandare a fedpol di appoggiare simili richieste.

Art. 6 – Valutazione dei procuratori e degli agenti di polizia

1 I procuratori e gli agenti di polizia possono informare le rispettive direzioni (MPC e PGF) sulle esperienze raccolte durante le indagini.

2 Le rispettive direzioni sintetizzano le osservazioni e ne informano l'altra parte nell'ambito dei loro contatti regolari.

Art. 7 – Formazione iniziale e continua

1 L'MPC, fedpol e la PGF provvedono alla formazione iniziale e continua dei loro collaboratori, in particolare negli ambiti indicati nel rapporto del 19 dicembre 2013 e per quanto riguarda le modalità del controlling interno delle due parti.

2 Nella misura utile e possibile, i procuratori intervengono durante alcune unità di formazione dei collaboratori della PGF. È possibile anche la situazione inversa.

3 Nella misura utile, sono proposte formazioni comuni per procuratori e agenti di polizia.

4 I programmi sono definiti di comune accordo tra l'MPC e la PGF nell'ambito di una strategia di formazione sull'arco di quattro anni.

Art. 8 – Rapporti personali tra procuratori e agenti di polizia

1 L'MPC e la PGF sensibilizzano i loro collaboratori riguardo all'importanza di intrattenere buoni rapporti tra le persone che partecipano alla medesima indagine.

2 L'MPC e la PGF promuovono al loro interno una cultura e una prassi comuni in materia di indagini.

3 L'MPC incoraggia i procuratori a provvedere a una buona comunicazione con gli agenti di polizia impegnati nelle indagini, in particolare tramite incontri regolari.

4 In caso di controversia e se dalle discussioni tra i diretti interessati non sembra scaturire alcuna soluzione, il problema è trattato per via gerarchica fino a giungere, in extremis, al SAR il quale adotta le misure necessarie. I collaboratori dell'MPC e della PGF sono informati sulle pertinenti modalità pratiche.

Art. 9 – Manuali di procedura

1 I manuali di procedura sono finalizzati a garantire un'unità di dottrina nonché procedure uniformi e conformi alla legislazione.

2 I manuali sono aggiornati periodicamente dall'MPC.

3 La PGF partecipa al processo di aggiornamento nella misura opportuna.

Art. 10 – Indagini gestite come progetti

1 Ogni istruzione condotta dall'MPC, in cui la PGF è chiamata ad assistere il procuratore, è oggetto di un progetto formale salvo nei casi particolarmente semplici. Nei casi urgenti il progetto può essere allestito dopo l'esecuzione delle prime misure.

2 I progetti sono allestiti per iscritto e comunicati alla PGF. Devono contenere in particolare le assenze di una certa durata dei vari collaboratori interessati.

3 Una direttiva interna dell'MPC disciplina le modalità pratiche, soprattutto riguardo all'eventuale partecipazione della PGF all'allestimento dei progetti. La direttiva è consegnata alla PGF.

Art. 11 – Risorse e la loro attribuzione – ruolo del SAR

1 Il SAR è lo strumento di condotta dell'MPC e della PGF per l'attribuzione delle risorse alle indagini. È diretto da un sostituto procuratore generale e si riunisce di norma una volta a settimana.

2 Durante ogni seduta del SAR i rappresentanti della PGF presentano una tabella dell'organico su cui figurano tutti i collaboratori della PGF e i compiti loro assegnati in quel momento, nonché le assenze previste di una certa durata. Le eccezioni sono disciplinate da una lista approntata congiuntamente dall'MPC e dalla PGF.

3 Nell'attribuire le risorse alle indagini dell'MPC, il SAR può tenere conto anche dei collaboratori della PGF che non fanno parte di unità inquirenti.

4 Nelle loro richieste di attribuzione di risorse a un'indagine, i procuratori indicano il profilo auspicato degli agenti di polizia da assegnare a tale indagine.

5 Gli agenti di polizia sono assegnati alle diverse fasi delle indagini, in particolare in funzione delle necessità definite dai progetti. In caso di necessità particolari, gli agenti possono essere assegnati, per una durata limitata, esclusivamente alle indagini dell'MPC.

6 In caso di disaccordo riguardo all'attribuzione delle risorse alle indagini dell'MPC, la decisione spetta al sostituto procuratore generale che dirige il SAR.

7 In caso di controversia di maggiore entità, la questione è sottoposta al procuratore generale della Confederazione e al capo della PGF rispettivamente al direttore di fedpol.

Art. 12 – Ruolo dei quadri dell'MPC e della PGF nelle indagini

Le direzioni dell'MPC e della PGF definiscono, in una direttiva comune, il ruolo dei capi commissariato della PGF nelle indagini condotte dall'MPC.

Art. 13 – Mandati conferiti dal procuratore alla PGF

1 Ad eccezione dei casi semplici o urgenti, il procuratore incontra gli agenti di polizia (quadri e/o inquirenti) prima di conferire loro un mandato ai sensi dell'articolo 312 CPP.

2 Nel rispetto delle disposizioni legali, i mandati lasciano un certo margine di manovra agli agenti di polizia per l'esecuzione. L'MPC adotta le misure necessarie per armonizzare la prassi.

3 Se la PGF ritiene che un mandato conferitole da un procuratore non sia appropriato e il procuratore in questione non condivide tale opinione, la questione, salvo in casi urgenti, è trattata per via gerarchica fino a giungere, se necessario, al SAR. In tale caso, il sostituto procuratore generale che dirige il SAR prende una decisione e adotta le misure necessarie oppure si rivolge al procuratore generale della Confederazione.

4 Sono fatte salve le competenze generali dell'MPC per lo svolgimento dell'istruzione.

Art. 14 – Segreto istruttorio

1 Non appena un'indagine è nella fase soggetta al CPP, nessuna informazione è fornita dalla PGF a terzi senza previo accordo dell'MPC.

2 Lo scambio di informazioni tra forze di polizia è invece ammesso, salvo decisione contraria del procuratore incaricato dell'indagine.

3 Sono fatte salve le disposizioni giuridiche contrarie, segnatamente la LUC e le disposizioni sull'assistenza giudiziaria.

4 Se una procedura penale, a prescindere dalla fase in cui essa si trova, riveste un interesse politico, il procuratore generale della Confederazione ne informa il Consiglio federale (tramite il Capo del DFGP) e la direzione di fedpol.

5 All'interno di fedpol, le richieste di informazioni sui procedimenti penali (informazioni sul procedimento stesso, risorse impiegate, mezzi utilizzati ecc.) provenienti da autorità superiori (Consiglio federale, DFGP e il suo segretario generale, Parlamento) sono trattate dal direttore di fedpol in persona. Quest'ultimo trasmette la richiesta al procuratore generale della Confederazione qualora essa possa rientrare nella sua sfera di competenza.

Art. 15 – Debriefing

1 Alla fine di ogni procedimento in cui la PGF è intervenuta in modo significativo, il procuratore che ha diretto il procedimento invita gli agenti di polizia interessati a una seduta di debriefing.

2 In linea di massima partecipano alla seduta anche i superiori diretti del procuratore e degli agenti di polizia.

3 Se durante la seduta emergono elementi che potrebbero rivelarsi utili per il futuro, è stilata una breve nota. Quest'ultima è in seguito consegnata al procuratore generale della Confederazione e al capo della PGF.

Art. 16 – Periodo di stabilizzazione

1 Durante un periodo di due anni a partire dall'entrata in vigore della presente convenzione, l'MPC e la PGF osservano e analizzano le esperienze maturate con le misure adottate sulla base di quanto precede.

2 Alla fine di giugno e alla fine di dicembre 2014 sono stilati dei rapporti intermedi.

3 Allo scadere dei due anni l'MPC e la PGF traggono un bilancio delle nuove procedure e stabiliscono se il livello di collaborazione può essere giudicato soddisfacente o se occorre invece adottare nuove misure.

Art. 17 – Riserva delle competenze legali

La presente convenzione non pregiudica le competenze, i poteri, gli obblighi e i doveri legali delle unità interessate e dei loro membri.

Art. 18 – Raccomandazioni

1 Per il resto, le parti mettono in pratica, di comune accordo e con riserva delle rispettive competenze legali, le raccomandazioni contenute nel rapporto del 19 dicembre 2013.

2 Le parti si basano su tali raccomandazioni e sul rapporto del 19 dicembre 2013 anche per quanto riguarda l'interpretazione della presente convenzione.

Art. 19 – Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore il 1° aprile 2014.

Berna, il 24 marzo 2014

Il procuratore generale della Confederazione:

Il direttore ad interim di fedpol:

Michael Lauber

Adrian Lobsiger

Il capo della Polizia giudiziaria federale:

René Wohlhauser